SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto, n. 1073 del 20 aprile 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57 relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco delle materie complementari degli indirizzi organico-biologico e inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chemiometria.

La sopracitata disciplina è inserita, altresì, tra le materie complementari del corso di laurea in chimica industriale, di cui all'art. 74 dello statuto sopracitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 388

89A1421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 488, contenente l'elencazione delle scuole è soppressa la «scuola per tecnici audiometristi e logopedisti» ed è sostituita con la «scuola per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica».

Art. 2.

Dopo l'art. 512, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione.

Scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 513. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 514. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Art. 515. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di audiologia e fonologia dell'Università di Torino.

Art. 516. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 517. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*) (annuale);

anatomia (*) (annuale);

fisiologia (*) (annuale);

fonetica e linguistica (*) (annuale).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo (annuale);

tecniche audiometriche di base e audiometria di massa (annuale);

tecniche di esplorazione vestibolare (annuale);

fonometria e prevenzione dei danni da rumore (annuale);

tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione (annuale);

nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio (annuale);

legislazione sanitaria ed etica della professione (*) (annuale).

3° Anno:

foniatria (*) (annuale);

neurologia (*) (annuale);

neuropsichiatria infantile (*) (annuale);

tecniche audiometriche speciali (annuale);

protesi acustica ed audiometria protesica (annuale);

tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico (annuale);

psicologia (*) (annuale).

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 518. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione O.R.L. ospedale S. Luigi Orbassano;

servizio di audiometria delle dieci U.S.L. in cui dal 1° gennaio 1988 verrà suddivisa la città di Torino.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 519. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1989
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 340

89A1401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 febbraio 1989.

Norme per l'operatività della garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi dagli istituti e sezioni di credito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge dalla legge 30 dicembre 1988, n. 566.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 566, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto in particolare l'art. 3 di detto decreto-legge, che prevede la concedibilità della garanzia statale per il rischio di cambio — per quanto riguarda le variazioni eccedenti il 7% e secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro — sui prestiti da contrarsi all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, da istituti di credito — individuati dallo stesso Ministro del tesoro — ai fini della concessione di finanziamenti di durata ultraquinquennale da destinare ad investimenti nel settore turistico;

Ritenuto che occorra procedere all'individuazione degli istituti di credito autorizzati a contrarre i suddetti prestiti esteri ed a fissare le modalità di attuazione della garanzia per il rischio di cambio sugli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono abilitati a contrarre i prestiti esteri previsti dall'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 566, gli istituti e sezioni di credito individuati con il precedente decreto ministeriale in data 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1989.

Art. 2.

Le operazioni di prestito si intenderanno autorizzate dopo che il Ministero del tesoro avrà espresso il proprio accordo sulle condizioni generali di ciascuna di esse. A tal fine, gli istituti e sezioni di credito che intendano contrarre prestiti della specie comunicheranno, a mezzo lettera o telex, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, le condizioni dell'operazione in tempo utile.

Art. 3.

La garanzia per il rischio di cambio, di cui al citato art. 3 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, riguarda soltanto il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, con esclusione di ogni altro onere.

In dipendenza di detta garanzia, gli istituti e le sezioni di credito che abbiano contratto prestiti esteri ai sensi del ripetuto art. 3 del decreto-legge n. 465/1988:

cederanno le valute estere erogate all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) che le negozierà contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, al cambio medio di due giorni lavorativi precedenti la data di regolamento, diminuito dello scarto nella misura vigente pro tempore.

L'offerta di cessione dovrà pervenire all'U.I.C. con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione;

acquisteranno dall'U.I.C. le valute occorrenti per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi alle scadenze contrattuali previste.

Le richieste di acquisto saranno avanzate all'U.I.C. a mezzo telex, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della banca estera. Eventuali maggiori oneri dipendenti dal mancato rispetto di tale termine non sono coperti dalla garanzia di cambio.

L'acquisto avverrà nelle stesse valute precedentemente cedute e al cambio di due giorni antecedenti la data di regolamento, se tale cambio differisce al massimo del 7%, in più o in meno, rispetto a quello applicato in sede di negoziazione delle valute erogate; ove la differenza superi tale misura, l'acquisto avverrà al cambio applicato in sede di negoziazione delle valute erogate (scarto escluso), a seconda dei casi maggiorato o diminuito del 7%. In ogni caso il cambio di acquisto sarà maggiorato dello scarto a favore dell'U.I.C. nella misura vigente pro tempore.

Le differenze in lire derivanti da variazioni dei cambi eccedenti la predetta misura del 7% saranno accreditate o addebitate all'apposito conto corrente da istituire a nome del Tesoro dello Stato presso l'U.I.C. L'U.I.C. provvederà a trasferire alle banche estere gli importi relativi al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi con valuta del giorno di regolamento previsto dai contratti.

Art. 4.

I rapporti fra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi, in relazione alla garanzia di cui sopra, saranno regolati dalla convenzione del 7 giugno 1979, stipulata fra gli stessi soggetti per la operatività della garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti contratti ai sensi degli articoli 3 e 6, rispettivamente, delle leggi 27 dicembre 1973, n. 876 e 9 dicembre 1977, n. 956, come integrata dalla convenzione del 19 febbraio 1983, salvo il differente limite di copertura delle variazioni dei cambi.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico all'apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti per gli anni successivi, con i limiti di spesa stabiliti dal sesto comma del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1989
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 369

89A1410

DECRETO 1) marzo 1989.

Emissione d certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 15 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 15 marzo 1989, al prezzo di emissione di lire 97,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 15 settembre 1989, è pari al 6,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 15 settembre e pagabili il 15 marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 15 marzo e pagabili il 15 settembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a),* arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa llimitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 settembre e al 15 marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 15 settembre 1989 e l'ultima il 15 marzo 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione delle base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 marzo 1994 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 15 marzo 1989 e termineranno il giorno 16 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione; salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 30 marzo 1989.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 15 MARZO 1989».

Seguono poi le dicitùre e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del volare nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 15 MARZO 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola, è indicato l'importo lordo degli interesse nella misura stabilita nel 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 15 MARZO 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1989, valutati in L. 97.500.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1989
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 105

89A1411

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1989.

Approvazione della tabella delle retribuzioni minime mensili ai fini contributivi per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che disciplina il minimale di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per il Fondo di previdenza per il personale di volo;

Visto, in particolare, il comma 3 del sopracitato articolo concernente la determinazione della tabella delle retribuzioni minime da valere ai fini predetti per ciascuna categoria del personale di volo;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo;

Decreta:

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1988, n. 480, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge anzidetta, le retribuzioni minime mensili per ciascuna categoria del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche sono fissate nelle misure indicate nella allegata tabella *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

TABELLA *A*

RETRIBUZIONI MINIME MENSILI

a) AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA:		
1) Pilota	L.	2.253.903
Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi dodici mesi di iscrizione al Fondo	»	1.419.793
2) Tecnico di volo	»	1.848.803
Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi dodici mesi di iscrizione al Fondo	»	1.354.753
3) Assistente di volo	»	1.497.445
b) AZIENDE DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE:		
1) Pilota collaudatore	L.	3.064.281
2) Tecnico di volo per i collaudi	»	1.546.208

89A1427

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 marzo 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Val Polcevera» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Val Polcevera» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Liguria;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Val Polcevera» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Val Polcevera».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma, che di seguito si trascrive, è compresa nel territorio degli elencati comuni in provincia di Genova: Serra Riccò, Mele, Campomorone, Genova, Mignanego, Ceranesi, Sant'Olcese.

I confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici più sotto menzionati:

foce del torrente Polcevera, spartiacque tra la Val Polcevera e la Val Bisagno fino ai piani di Creto lungo la direttrice forti di Belvedere, Crocetta, Begato, Sperone, Puin, Fratello Minore e Diamante e successivi monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano, Alpe;

dai piani di Creto sino al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice monti Alpe, Carossino, Sella, Passo Crocetta di Orero e monti Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, monte Poggio, monte Lecco, monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, prato del Gatto, monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, monte Turchino;

dal monte Turchino fino a località Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, monte Giallo, Bric del Dente, passo del Faiallo, monte Reisa, passo della Gava, monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Val Polcevera» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1989

Il Ministro: MANNINO

89A1412

DECRETO 13 marzo 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Colli Cimini» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Colli Cimini» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Lazio;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Colli Cimini» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «Colli Cimini».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma coincide con il territorio dei seguenti comuni in provincia di Viterbo: Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Vasanello, Gallese, Vallerano, Vignanello, Corchiano, Fabrica di Roma, Canepina, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Capranica e Sutri.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Colli Cimini» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1989

Il Ministro: MANNINO

89A1413

DECRETO 3 aprile 1989.

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli impiegati dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, aventi la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modoficazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito l'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari ed ha determinato la dotazione organica del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1984, concernente l'individuazione degli impiegati delle carriere direttiva e di concetto adibiti al servizio di vigilanza della repressione delle frodi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1987, con il quale si è proceduto alla ricognizione del personale dell'ispettorato centrale repressione frodi, a cui è stata rilasciata la speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, attestante la funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli impiegati di cui al citato decreto ministeriale 21 luglio 1987, al fine di coinvolgere il personale disponibile, compreso nell'organico dell'ispettorato centrale repressione frodi, idoneo all'espletamento della precipua funzione, e tenuto conto che alcuni degli impiegati inseriti nell'elenco suddetto non espletano più le funzioni di polizia giudiziaria a seguito della cessazione dal servizio;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti impiegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenenti all'organico per il servizio repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, in aggiunta a quelli già inseriti nell'elenco di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1987.

Dirigenti:

Cipriani dott. Luigi, primo dirigente;

Liberati dott.ssa Maria Severina, primo dirigente;

Catanese dott. Luigi, primo dirigente;

de Liguoro dott.ssa Maria Teresa, primo dirigente;

Borgese dott. Domenico, primo dirigente;

Torroni dott. Antonio, primo dirigente;

Alessandro dott. Emilio, primo dirigente;

Simonelli dott. Luigi, primo dirigente.

Carriera direttiva:

Carnesecchi dott.ssa Rosalba, direttore di sezione;

De Rosa dott. Ernesto, consigliere;

Angelini dott. Fabio, collaboratore amministrativo;

Marotti dott. Roberto, collaboratore amministrativo;

Muscolo dott. Gisberto, collaboratore amministrativo;

Puglielli dott. Alessandro, collaboratore amministrativo;

Simonini dott. Claudio, collaboratore amministrativo;

Gareri dott.ssa Guglielmina, collaboratore amministrativo;

Piccinno dott. Sergio, collaboratore amministrativo;

Di Domenico dott. Maurizio, collaboratore amministrativo;

Aprea dott.ssa Maria, collaboratore amministrativo;

Imbriani dott.ssa Rosalba, collaboratore amministrativo;

Cassiano dott.ssa Maria Giovanna, collaboratore amministrativo;

Chella dott. Francesco Maria, collaboratore agrario;

Costantini dott. Carlo, collaboratore agrario;

Vilardi dott. Massimiliano Giuseppe, collaboratore agrario;

Rainieri dott. Gianni, collaboratore agrario;

Pellizzari dott.ssa Francesca, collaboratore agrario;

Malagamba dott.ssa Maria Teresa, collaboratore agrario;

Veglia dott. Luca, collaboratore agrario;

Iaderosa dott. Antonio, collaboratore agrario;

Faugno dott. Salvatore, collaboratore agrario;

Gerini dott. Oreste, collaboratore agrario;

Lupi dott. Fabrizio, collaboratore agrario;

Striglio dott.ssa Laura, collaboratore agrario;

Cerasa dott.ssa Paola, collaboratore agrario;

D'Uva dott. Paolo, collaboratore agrario;

Scirocco dott. Lorenzo, collaboratore agrario;

Fatica dott.ssa Manuela Silvia, collaboratore agrario;

Ricciotti dott. Tarcisio, collaboratore agrario;

Salvi dott. Silvio, collaboratore agrario;

Laudati dott. Pasquale Antonio, collaboratore agrario;

Quaranta dott. Pietro, collaboratore agrario;

Faggioli dott. Francesco, collaboratore agrario;

Di Lucente dott. Felice, collaboratore agrario;

Verdiglione dott. Fernando, collaboratore agrario;

Grasso dott. Antonio, collaboratore agrario;

Morabito dott. Antonio, collaboratore agrario;

Ruspantini dott.ssa Daniela, collaboratore agrario;

Tolomei dott. Paolo, collaboratore agrario;

Puglia dott. Giuseppe, collaboratore agrario;

Travaglini dott. Luciano, collaboratore agrario;

Demurtas dott.ssa Teresa, collaboratore agrario;

Santoru dott. Giovanni, collaboratore agrario;

Dettori dott. Michele, collaboratore agrario;

Bianco dott.ssa Maria Grazia, analista;

Savino dott.ssa Angela Felicita, analista;

Napolitano dott.ssa Gerardina, analista;

Perna dott.ssa Anna Maria, analista;

Di Venere dott. Donato, analista;

Alioto dott.ssa Daniela, analista;

Maestro dott.ssa Rita Maria, chimico;

Contessotto dott. Enrico, chimico;

Riolo dott.ssa Daniela, chimico;

Borgogni dott.ssa Cristina, chimico;
Nicotra dott.ssa Gabriella, chimico;
Pirini dott.ssa Annalisa, chimico;
Rossi dott.ssa Deanna, chimico;
Pastorelli dott.ssa Stefania, chimico;
Cerquaglia dott.ssa Oriana, chimico;
Viola dott. Angelo, chimico;
Francalancia dott. Giulio, chimico;
Spreti dott.ssa Silvia, chimico;
Pontoni dott.ssa Gabriela, chimico;
Marchese dott. Antonio, chimico;
Gagliano dott. Giacomo, chimico;
Condo dott. Michele, chimico.

Carriera di concetto:

Mastromarino rag. Benito, segretario principale;
Gentile Cristina, segretario principale;
Di Salvo dott. Filippo, segretario principale;
Giordano rag. Maria, segretario contabile;
Ciaralli rag. Daniela, segretario contabile;
Idone rag. Santina, segretario contabile;
Consentino dott. Costantino, segretario contabile;
Santilli dott. Giovanni, segretario contabile;
Di Cairano rag. Teresa, segretario contabile;
Cenacchi Claudia, segretario contabile;
Pollina Giovanni, segretario contabile;
Dini rag. Enza, segretario contabile;
Generosi Maria Assunta, segretario contabile;
Maugeri rag. Carmela, segretario contabile;
Gagliano Gaetana, segretario contabile;
Buttarelli Mirella, segretario contabile;
Incognito Giuliano Graziella, segretario contabile;
Hazan Farida, segretario contabile;
Denti Bruna, segretario contabile;
Savo rag. Giuliana, ragioniere;
Gemma rag. Enrico, ragioniere;
Vertaldi rag. Nicola, ragioniere;
Saliani rag. Pietro Michele, ragioniere;
Ruocco rag. Angelo, ragioniere;
Sassanelli rag. Anna, ragioniere;
Massa rag. Giovanni, ragioniere;
Minervini rag. Corrado, ragioniere;
Palumbo rag. Nicoletta, ragioniere;
Della Monica rag. Raffaella, ragioniere;
Bacchilega rag. Evita, ragioniere;
Crisafulli rag. Maria, ragioniere;
Tirenna rag. Vincenzo, ragioniere;
Berilli p.a. Flavio, assistente tecnico agrario;
Onorascenzi p.a. Roberto, assistente tecnico agrario;
Gangemi p.a. Annunziata Maria Ausilia, assistente tecnico agrario;
Del Prete p.a. Massimo, assistente tecnico agrario;
Abello p.a. Valentina, assistente tecnico agrario;
Malusà dott. Eligio, assistente tecnico agrario;
Visonà p.a. Paolo, assistente tecnico agrario;
Suriano p.a. Serafino, assistente tecnico agrario;
Bultrini p.a. Luca, assistente tecnico agrario;
Bartemucci p.a. Benito, assistente tecnico agrario;
Selva p.a. Lina, assistente tecnico agrario;
Calliari p.a. Remo, assistente tecnico agrario;
Tonazzolli p.a. Alessandro, assistente tecnico agrario;
Furno p.a. Domenico, assistente tecnico agrario;
Zeni p.a. Lorenzo, assistente tecnico agrario;
Concini dott. Piero, assistente tecnico agrario;
Bruno p.a. Maria Luisa, assistente tecnico agrario;
Domizi p.a. Carlo, assistente tecnico agrario;
Giacobbe p.a. Dino, assistente tecnico agrario;
Paradisi p.a. Stefano, assistente tecnico agrario;
Caccianini dott.ssa Laura, assistente tecnico agrario;
Mazza dott. Alessandro, assistente tecnico agrario;
Minarini p.a. Paolo, assistente tecnico agrario;
Scubla p.a. Paolo, assistente tecnico agrario;
Gozzo p.a. Santo, assistente tecnico agrario;
Rovai p.a. Massimo, assistente tecnico agrario;
Stracci p.a. Giuliano, assistente tecnico agrario;
Armili p.a. Giuseppe, assistente tecnico agrario;
Napoletti p.a. Renzo, assistente tecnico agrario;
Piccirilli p.a. Giovanna, assistente tecnico agrario;
Falcioni dott. Armando, assistente tecnico agrario;
Sabatini p.a. Florindo, assistente tecnico agrario;
Capecci p.a. Roberta, assistente tecnico agrario;
Cipolla p.a. Antonio, assistente tecnico agrario;
Greco p.a. Antonio, assistente tecnico agrario;
Altini p.a. Roberto, assistente tecnico agrario;
Cannarozzi p.a. Roberto, assistente tecnico agrario;
Greco p.a. Salvatore, assistente tecnico agrario;
Monosi p.a. Settimo, assistente tecnico agrario;
De Luca dott. Giancarlo, assistente tecnico agrario;
Oddo dott. Vito Bartolo, assistente tecnico agrario;
Parrinello dott. Salvatore, assistente tecnico agrario;
Iasiello p.a. Paolo, assistente tecnico agrario;
Pollini p.a. Luca, assistente tecnico agrario;
Leonardi p.a. Franco, assistente tecnico agrario;
Pernarcic p.a. Andrea, assistente tecnico agrario;
Rosati p.a. Giovanni, assistente tecnico agrario;

Iacuzzo p.a. Marco, assistente tecnico agrario;
Palmieri p.c. Anna, assistente tecnico di laboratorio;
Boggian p.c. Loretta, assistente tecnico di laboratorio;
Pastori p.c. Gianni Carlo, assistente tecnico di laboratorio;
Boscolo p.c. Carlo, assistente tecnico di laboratorio;
Bruno p.c. Maria Assunta, assistente tecnico di laboratorio;
Gangemi p.c. Giovanni; assistente tecnico di laboratorio;
Conti p.c. Paolo, assistente tecnico di laboratorio;
Maccari p.c. Aurelio, assistente tecnico di laboratorio;
Pierantoni p.c. Roberto, assistente tecnico di laboratorio;
Caporali p.c. Bruno, assistente tecnico di laboratorio;
Russo p.c. Michele, assistente tecnico di laboratorio;
Matta p.c. Giovanni, assistente tecnico di laboratorio;
Cercaci p.c. Luisito, assistente tecnico di laboratorio;
Cantatore p.c. Massimo, assistente tecnico di laboratorio;
Repetti p.c. Gaetano, assistente tecnico di laboratorio;
Cerrato p.c. Umberto, assistente tecnico di laboratorio;
Castaldi p.c. Giorgio, assistente tecnico di laboratorio;
Di Tommaso p.c. Giuseppe, assistente tecnico di laboratorio;
Cimino p.c. Giovanni Franco, assistente tecnico di laboratorio;
Mestizia p.c. Matteo, assistente tecnico di laboratorio;
Aricò p.c. Girolamo, assistente tecnico di laboratorio;
Pagano p.c. Pietro, assistente tecnico di laboratorio;
Messina p.c. Maurizio, assistente tecnico di laboratorio;
Messina p.c. Salvatore, assistente tecnico di laboratorio;
Salato p.c. Domenico, assistente tecnico di laboratorio;
Coppola p.c. Antonio, assistente tecnico di laboratorio;
Morelli p.c. Stefano, assistente tecnico di laboratorio;
Ferrillo p.c. Raffaele, assistente tecnico di laboratorio;
Scialoja p.c. Aldo, assistente tecnico di laboratorio;
Ricchetti p.c. Lorenzo, assistente tecnico di laboratorio;
Di Francesco p.c. Luigi, assistente tecnico di laboratorio;
Battocchio p.c. Francesco, assistente tecnico di laboratorio;
Turi p.c. Marcello, assistente tecnico di laboratorio.

Art. 2.

I seguenti impiegati sono depennati dall'elenco di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1987, in quanto cessati dal servizio.

Mazzolini dott. Carlo, ispettore generale analista r.e.;
Tamborini dott. Alberto, ispettore generale analista r.e.;
Delfino dott. Giuseppe, ispettore generale analista r.e.;
Pepe dott. Ugo, ispettore capo r.e.;
Sallemi dott. Giuseppe, ispettore;
Thione Bosio p.a. Mattia, esperto capo;
Dall'Armellina enot. Ferruccio, esperto capo;
Dottore p.a. Giovanni, esperto capo;
Tugnoli p.a. Alfonso, esperto capo;
Giovanardi p.a. Antonio, esperto capo;
Mignini p.a. Giuseppe, esperto tecnico principale;
Normando p.a. Salvatore, esperto tecnico principale;
Rosso p.a. Mario, esperto tecnico capo;
Valdes geom. Giovanni, geometra capo;
Migliardi p.a. Giuseppe, esperto tecnico capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1989

Il Ministro: MANNINO

89A1447

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1989.

Approvazione di una combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, da utilizzare per convenzioni da stipulare con istituti bancari e finanziari per la copertura di mutui-casa, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 novembre 1987, e le successive integrazioni in data 30 maggio e 4 ottobre 1988, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una combinazione tariffaria da stipulare con Istituti bancari e finanziari per la copertura di mutui-casa;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1988, n. 823349, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente combinazione di due tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i decreti a fianco di ciascuna menzionati, da utilizzare per convenzioni da stipulare con istituti bancari e finanziari a copertura di mutui-casa, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma:

tariffa n. 7-u/s assicurazione di capitale differito, a premio unico, con controassicurazione (decreto ministeriale 28 aprile 1988);

tariffa temporanea di gruppo per il caso di morte, impiegata per il «Fondo di previdenza della Camera dei deputati» (decreto ministeriale 30 ottobre 1986).

L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, potrà applicare la combinazione tariffaria approvata al precedente art. 1 a condizione che il numero delle teste facenti parte della convenzione non sia inferiore alle seicento unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1444

DECRETO 14 marzo 1989.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle condizioni di polizza presentate da La Nationale vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 giugno 1988, 29 agosto 1988 e 2 dicembre 1988 de La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e di condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1988 n. 823526 con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione e le condizioni di polizza, presentate da La Nationale vita S.p.a:, con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

2) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile, da utilizzare per operazioni collettive;

3) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 2).

Art. 2.

La Nationale vita S.p.a. dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio la forma assicurativa approvata con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1389

DECRETO 5 aprile 1989.

Nomina dei commissari nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo saccarifero veneto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1983, 1° marzo 1984, 10 maggio 1985 e 14 ottobre 1987, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le società del Gruppo saccarifero veneto: Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., Saccarifera del Rendina S.p.a., Pagana S.r.l., Finanziaria industriale veneta S.p.a. e Società generale di zuccherifici S.a. ed è stato nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni;

Considerato che l'avvio, in data 23 dicembre 1988, della fase liquidatoria per le predette società comporterà nuovi complessi adempimenti;

Ravvisata pertanto l'opportunità, sulla base dell'art. 1, comma 6, della legge 3 aprile 1979, n. 95, sopracitata, di affiancare all'attuale commissario avv. Luigi Marangoni altri due commissari;

Decreta:

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo saccarifero veneto citate nelle premesse sono nominati commissari, oltre all'avv. Luigi Marangoni, l'avv. Paolo Trentimaglia, nato a Stresa il 28 giugno 1941 ed il dott. Fernando Bisaglia, nato a Padova il 7 gennaio 1931.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A1505

DECRETO 5 aprile 1989.

Nomina dei commissari nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Lauro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - Società di navigazione; Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi; Aretusa - Società di navigazione; Polinnia - Società di navigazione; Nereide Società di navigazione; Elios - Società di navigazione; Megara - Società di navigazione; Erice - Società di navigazione; la S.r.l. Lauro Lines; la S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione motonave Achille Lauro; la S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione motonave Angelina Lauro; la società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), e l'impresa individuale Achille Lauro, ed è stato nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° luglio 1982, con cui è stato nominato commissario delle predette imprese l'avv. Giuseppe Batini, in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, dimissionario;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983 e 14 giugno 1983 con cui sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.r.l. Sneg, la S.p.a. Co.Gra.Me., la S.r.l. Marine Trading Services e la S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, ed è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 giugno 1983, con cui è stato nominato commissario delle predette imprese l'avv. Flavio De Luca, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Batini, dimissionario;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 luglio 1985, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Riviera, ed è stato nominato commissario l'avv. Flavio De Luca;

Considerata la complessità degli adempimenti connessi alle procedure di cui sopra, che ha reso in passato necessario, previe autorizzazioni di questa autorità di vigilanza in data 3 settembre 1986 e 14 novembre 1988 su istanze del commissario, ricorrere all'ausilio di due coadiutori il cui incarico è infine scaduto il 31 dicembre 1988;

Ravvisata pertanto l'opportunità, sulla base dell'art. 1, comma 6, della legge n. 95/1979 sopracitata e di quanto rappresentato dal commissario con lettera in data 3 gennaio 1989, di affiancare all'attuale commissario Flavio De Luca altri due commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Lauro citate nelle premesse, sono nominati commissari, oltre all'avv. Flavio De Luca, l'avv. Valeria Marsiglia, nata a Napoli il 4 luglio 1939 e l'avv. Paolo Vaiano, nato a Roma il 20 ottobre 1931.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A1506

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 marzo 1989.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. (Ordinanza n. 1674/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le note n. 3401 e n. 3402 del 23 agosto 1988 con le quali il presidente della regione siciliana, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo del triennio 1987-1989 e del triennio 1988-1990, ha inviato al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per il coordinamento della protezione civile il programma relativo alle emergenze idriche nel quale, rilevata la grave situazione degli approvvigionamenti idropotabili in diverse località della regione richiede congrui provvedimenti per fronteggiare le situazioni critiche in essere;

Vista la nota n. 4847 del 14 novembre 1988 con la quale il presidente della regione siciliana ha inviato un programma, comprendente ventotto interventi richiesti in attuazione dei citati programmi regionali di sviluppo, esaminato e assentito in diverse riunioni fra rappresentanti della regione, del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno e del Dipartimento della protezione civile;

Visto che nella citata nota n. 4847 il presidente della regione siciliana delega l'assessore regionale ai lavori pubblici a indicare gli interventi da attuare in via prioritaria e a richiedere le necessarie procedure d'emergenza;

Visto il programma allegato alla nota n. 0932 del 23 novembre 1988 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana, presentato in attuazione dell'incarico di cui alla nota n. 4847, surrichiamata, nel quale si richiede in via prioritaria l'esecuzione di ventitre opere riguardanti il potenziamento delle risorse idropotabili per i territori di Gela, Trapani, Petrosino, Alcamo, Favara, Licata, Agrigento, Naro, Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa, Catania, San Cataldo, Terrasini, Blufi, Trecastagni, Enna, Palermo, Castel di Judica e Alessandria della Rocca per un totale di circa 538.000 milioni;

Ritenuto che detto programma può essere attuato limitatamente a ventidue opere per un importo totale di lire 487.145 milioni in quanto per le opere afferenti il territorio di Palermo si ritiene necessaria una ulteriore istruttoria;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 9762 del 26 novembre 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dichiarava finanziabili, con i fondi spettanti alla regione siciliana per i programmi regionali di sviluppo, gli interventi di cui alla nota n. 0932 del 23 novembre 1988, citata;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la nota n. 2116/D6 del 26 febbraio 1989 del presidente della regione siciliana con la quale ha segnalato l'ulteriore aggravarsi della situazione degli approvvigionamenti idropotabili prospettando l'improcrastinabilità della realizzazione delle opere;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Ravvisata la necessità di stabilire un congruo termine di tempo per l'affidamento delle opere disponendo procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile le crisi idriche segnalate dalla regione

siciliana, limitando a sessanta giorni il periodo di tempo occorrente per le opere da affidare mediante gara ufficiosa e a centoventi giorni per le opere da affidare mediante concessione ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza già effettuati;

Sentito il Ministero del tesoro;

Ritenuto, peraltro, che la durata pluriennale della gran parte delle realizzazioni suggerisce di ripartire l'importo complessivo dell'intervento in un arco triennale e che, di conseguenza, appare opportuno che i relativi importi siano versati al Fondo della protezione civile a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per quote annuali nel triennio 1989-1991, mentre per i termini e le modalità della erogazione alla regione si provvederà con successivo atto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana è disposta l'attuazione delle opere afferenti i territori dei comuni di cui alle premesse per l'importo globale di lire 487.145 milioni.

Le opere, così come sono individuate nel programma regionale citato, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

L'affidamento delle opere mediante concessione o gara ufficiosa, come indicato nelle schede tecniche allegate alla nota n. 0932 del 23 novembre 1988 e alla nota n. 083 del 30 gennaio 1989 dell'assessorato regionale dei lavori pubblici della regione siciliana è di competenza dello stesso assessorato che potrà avvalersi dell'ispettorato generale tecnico e degli uffici del genio civile territorialmente competenti.

I lavori saranno eseguiti tramite l'assessorato regionale ai lavori pubblici, l'ispettorato regionale tecnico o l'Ente acquedotti siciliani, secondo le relative competenze quali indicate nel programma presentato dall'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana.

Art. 3.

Per l'affidamento dei lavori gli enti di cui all'art. 2 sono autorizzati a derogare alle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

L'affidamento delle opere, nei casi di concessione, deve avvenire entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed essere effettuato ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

L'affidamento delle opere, nei casi di gara ufficiosa, deve essere effettuato, fra non meno di venti ditte altamente qualificate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti, deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni della richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC, citata.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà, d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana, alla nomina dei collaudatori.

Le commissioni di collaudo nominate in corso d'opera dovranno inviare all'assessorato ai lavori pubblici regionali copia dei verbali di ogni visita effettuata.

La regione siciliana provvederà all'approvazione degli atti di collaudo.

L'altra vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitata dall'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana.

L'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana riferisce con propria relazione trimestrale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato dell'emergenza oggetto della presente ordinanza.

Art. 8.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere per l'importo di 487.145 milioni di cui alla presente ordinanza sarà imputato alla quota spettante alla regione siciliana per il primo e il secondo programma regionale di sviluppo di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento del predetto importo nel limite di 120 miliardi di lire per l'anno 1989, 260 miliardi di lire per l'anno 1990 e per il residuo di 107,145 miliardi per l'anno 1991, al fondo della protezione civile per la realizzazione del programma di interventi di cui all'art. 1

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1448

ORDINANZA 30 marzo 1989.

Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela. (Ordinanza n. 1675/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, con la quale sono state dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato;

Viste le circolari n. 4/DPC/85 del 24 ottobre 1985; n. 399/053/11 Emer del 28 gennaio 1986 e n. 1940/VOL del 22 marzo 1986, con le quali sono state dettate direttive in merito alla pratica attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363.

Ritenuto che, il fenomeno del volontariato vada tenuto in particolare considerazione per lo straordinario apporto che esso può dare nelle situazioni di emergenza come in effetti è avvenuto sinora e che, all'uopo, è stato anche organizzato apposito incontro con le organizzazioni interessate;

Considerato che, anche a seguito del predetto incontro si è appalesata la necessità e l'urgenza di una apposita disciplina che espliciti al meglio la portata dell'art. 11 della legge n. 363/84, la cui validità è stata di recente ulteriormente protratta nel nostro ordinamento;

Ritenuto che si rende altresì urgente e indispensabile un coordinamento delle attività di volontariato di protezione civile, nelle more di una disciplina che permetta un migliore utilizzo delle forze di volontariato operanti sul territorio nell'espletamento di attività di previsione e prevenzione di protezione civile, nonché in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamità naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attività di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma.

Sono considerate attività di previsione e prevenzione, nell'ambito del volontariato di protezione civile, l'attività di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o dell'autorità regionale di protezione civile, se sussistente.

Art. 2.

Ai fini della concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone apposita istruttoria sentite eventualmente le regioni ed il prefetto territorialmente competente e gli enti locali per le organizzazioni operanti in ambito locale.

Per le attività di formazione di cui al comma 1 il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale per la loro organizzazione del centro di Castelnuovo di Porto ed interviene altresì per la promozione della loro organizzazione in ambito locale.

Art. 3.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al rimborso delle spese relative all'impiego operativo svolto in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza, nonché per lo svolgimento delle attività di addestramento ed esercitazioni organizzate ai sensi del precedente art. 1, comma 2.

Ai fini del rimborso di cui al comma che precede, il Ministro per il coordinamento della protezione civile vi provvede a seguito di domanda delle organizzazioni interessate corredata di idonea documentazione giustificativa e a seguito di certificazione o attestazione richieste, se del caso, alle autorità competenti.

Art. 4.

Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla prefettura competente, o dall'autorità regionale, ove prevista, è data facoltà agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di richiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente ordinanza.

A tal fine gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nella domanda di permesso, devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato, allegando le relative attestazioni del gruppo di loro appartenenza.

Art. 5.

Il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, è tenuto ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo.

La prefettura competente o l'autorità regionale di protezione civile, ove prevista, certifica l'effettiva prestazione dell'opera del volontario e le modalità con la quale questa è avvenuta.

Art. 6.

Per il periodo di effettivo impiego, prestato e certificato ai sensi della presente ordinanza, il volontario che ha partecipato all'opera di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali nonché alle attività di addestramento ed esercitazioni espletate ai sensi della presente ordinanza, conserva la retribuzione ed ogni altro trattamento economico e previdenziale.

Il relativo onere farà carico sul fondo per la protezione civile.

Art. 7.

Per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere durante lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli precedenti e disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da altra autorità a ciò delegata.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche nell'ambito della più generale previsione di una copertura assicurativa per i rischi di protezione civile, provvede per l'assicurazione di cui al comma che precede alla stipula di apposite convenzioni.

Art. 8.

L'onere derivante dalla presente ordinanza, valutato per l'anno 1989 in L. 1.500.000.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1449

ORDINANZA 30 marzo 1989.

Nuova disciplina del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato. (Ordinanza n. 1676/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984 con la quale è stato costituito un comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestato dai gruppi associati di volontariato, successivamente integrata dalle ordinanze n. 402/FPC/ZA dell'8 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984, n. 421/FPC/ZA del 17 novembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984 e n. 648/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986;

Vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, con la quale si dispongono le norme di attuazione del cennato articolo 11 in materia di volontariato;

Considerato che da più parti è emersa l'esigenza di meglio definire il ruolo e le funzioni del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato, già costituito dalla succitata ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Attesa la necessità e l'urgenza, anche alla luce delle esperienze acquisite negli anni, di affidare al predetto comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato, oltre alle funzioni consultive, il compito del collegamento con le associazioni e gli enti di volontariato di protezione civile, con l'obiettivo prioritario di migliorare, nelle more di una disciplina organica sul volontariato di protezione civile, il rapporto con tali associazioni e meglio coordinare il concorso di volontari nell'attività di assistenza e pronto soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità naturali;

Ritenuto, altresì, anche alla luce delle conclusioni alle quali si è pervenuti nell'incontro con il volontariato di protezione civile tenutosi a Firenze nei giorni 12 e 13 dicembre 1988, che sia improcrastinabile porre in essere una disciplina che permetta al predetto comitato di divenire punto di riferimento delle istanze e delle esigenze dei gruppi associati di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche al fine di assicurare un raccordo tra le varie iniziative sul territorio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato assume la denominazione di comitato di volontariato di protezione civile.

Il comitato assicura il coordinamento tra i gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato di protezione civile e svolge attività propositiva, promozionale, nonché di raccordanza, tra le varie iniziative, nel campo della previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di catastrofi e calamità naturali.

Il comitato svolge, altresì, attività di consulenza nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Nell'ambito dell'attività di consulenza, il comitato assiste il Ministro:

in tutte le questioni concernenti l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi, dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi di volontariato;

nei problemi relativi al concorso dei volontari nell'attività di assistenza e pronto soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità;

nella cooperazione internazionale nel settore della protezione civile.

Art. 2.

Il comitato di volontariato di protezione civile è composto dagli esponenti dei gruppi, delle associazioni, degli enti e degli organismi di volontariato rappresentativi, sia a livello nazionale che locale, di ciascun settore di intervento connesso ad attività di protezione civile, nonché da esperti in materia di volontariato di protezione civile.

I componenti il comitato sono nominati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile. I componenti esponenti della organizzazione di volontariato sono nominati a seguito di designazione da parte della organizzazione stessa.

Art. 3.

Il comitato di volontariato di protezione civile elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei presenti il presidente e due vice presidenti.

Il presidente e i vice presidenti durano in carica tre anni.

Il comitato si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile in assemblea plenaria o in commissioni di lavoro almeno con cadenza bimestrale ed ogni qual volta il Ministro per il coordinamento della protezione civile riterrà utile una sua convocazione.

Il comitato e le commissioni di lavoro sono convocate a cura del presidente.

La convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo e con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 4.

Allo scopo di assicurare in modo più ampio e stabile il raccordo con la struttura del Dipartimento, il comitato di volontariato si avvale, per l'espletamento delle attività ad esso attribuite, della collaborazione di funzionari dell'ufficio volontariato del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Ai componenti il comitato ed ai funzionari dell'ufficio volontariato con compiti di segretario, nonché agli esperti di cui al precedente art. 2, compete il gettone di presenza la cui misura sarà fissata con apposito provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Per le giornate di effettiva partecipazione alle sedute del comitato, qualora i componenti non residenti nel luogo ove si tengono le adunanze, compete il rimborso delle spese documentate.

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato per l'anno 1989 in L. 50.000.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1450

ORDINANZA 31 marzo 1989.

Ulteriore proroga di termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987. (Ordinanza n. 1678/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987; n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987; n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1988 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1988, con la quale, da ultimo sono stati prorogati i benefici della sospensione di tutti i termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987;

Vista l'ordinanza n. 1627/FPC del 30 dicembre 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1989, con la quale sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 1989 i termini per i versamenti da parte dei sostituti di imposta in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988;

Viste le note del 20 marzo 1989, n. 889, del 23 marzo 1989 e n. 1368/MC del 16 marzo 1989 con le quali rispettivamente la camera di commercio, industria ed artigianato di Sondrio, l'unione artigiani della provincia di Sondrio e l'unione industriali della medesima provincia rappresentano la necessità di una ulteriore definitiva proroga dei termini per i versamenti da parte dei sostituti d'imposta attualmente scadenti al 31 marzo 1989 (secondo semestre 1988), 30 giugno 1989 (primo semestre 1988) e 17 luglio 1989 (secondo semestre 1987) ai sensi delle ordinanze n. 1509/FPC del 20 luglio 1988, n. 1627/FPC del 30 dicembre 1988 e n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 sopracitate, per evitare negative ripercussioni nell'economia della provincia, nelle more della definizione dei rapporti fiscali e contributivi pendenti da attuarsi con la emananda legge organica di ricostruzione e sviluppo;

Considerato che nel territorio della provincia di Sondrio permangono tuttora negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Sentito il Ministero delle finanze;

Ravvisata la necessità di concedere la richiesta proroga;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

I termini per i versamenti, da parte dei sostituti d'imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 18 luglio 1988 ed il 31 dicembre 1988, sospesi fino al 31 marzo 1989 ai sensi dell'art. 3 della ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 maggio 1989.

I termini per i versamenti da parte dei sostituti d'imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 17 luglio 1988, sospesi fino al 30 giugno 1989 ai sensi dell'articolo unico della ordinanza n. 1627/FPC del 30 dicembre 1988 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 agosto 1989.

I termini per i versamenti da parte dei sostituti d'imposta, in scadenza entro il 31 dicembre 1987, sospesi fino al 17 luglio 1989, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 ottobre 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1451

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1989), **coordinato con la legge di conversione 7 marzo 1989, n. 85** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1989), **recante: «Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 *(a)*, è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge *(a)*.

1-bis. *Le disponibilità del citato capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate, nel limite massimo di lire 11 miliardi, per la concessione di un contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento dei dipendenti di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Detto contributo è pari ad una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS. È conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 10-*bis* del predetto articolo 9 (a), fermo restando che gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del citato articolo 9 (a) e del presente comma restano a carico delle aziende, imprese e ditte. Le restanti disposizioni di cui al medesimo comma 10-bis (a) si applicano fino al 31 dicembre 1989. Il prepensionamento è effettuato con le modalità di cui al richiamato articolo 9 (a). Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce la quota dei ratei di pensione da corrispondere e le ulteriori modalità applicative. Le disponibilità di cui al primo periodo del presente comma devono coprire per ogni beneficiario una spesa per contributi pari al valore attuale della quota dei ratei di pensione relativa ad un arco temporale di sei anni.*

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 *(a)* nel limite di mille unità. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori portuali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 *(a)*. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.

5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10-*bis*, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 *(a)*, nonché dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 *(b)*.

(a) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 873/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il D.L. n. 873/1986 reca: «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali». Si trascrive, nell'ordine, il testo dei relativi articoli 7, 8, 9 e 11:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-*bis*. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche e del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

«Art. 8. — 1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, è corrisposta, con effetto dal 1° marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984, n. 469 [recante modifiche al D.L. 6 aprile 1983, n. 103, portante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, *n.d.r.*], e prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito è calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni [recante estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati, *n.d.r.*].

7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.

8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988».

«Art. 9. — 1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini con almento 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almento 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413 [recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi; il titolo III riguarda la posizione assicurativa, *n.d.r.*].

2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'art. 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8 L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'art. 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

«Art. 11. — 1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui, con garanzia dello Stato, con istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali ed ai dipendenti delle compagnie, dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso al Fondo di cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma mutuata. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597.

3. Per il pagamento del contributo di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 18 miliardi per l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno 1988.

4. I collegi dei revisori dei conti delle compagnie portuali aventi un organico superiore alle 200 unità sono integrati da un componente effettivo del Ministero del tesoro, nominato fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato».

Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni richiamate nel comma 4 e nel comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 873/1986 sopraripportato:

«Art. 30 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983). — (1) Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.

(2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

(3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.

(4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.

(4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975».

L'articolo unico della legge 2 maggio 1984, n. 104, ha disposto che il comma (4.1) dell'art. 30 di cui sopra è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.

«Art. 10 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) (*Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata*). — Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegnato è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di L. 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.

La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti.

Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, e data facoltà, purché sia ancora in servizio, di chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della lgge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.

Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

«Art. 10 del D.L. n. 49/1986 (Disposizione urgenti in materia di pubblico impiego). — 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni».

«Art. 100 della Costituzione. — La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito».

Il comma (16.3) dell'art. 3 del D.L. n. 103/1983 (Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: «Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti con lo sviluppo della portualità, possono partecipare e promuovere la costituzione di società e/o consorzi, le cui finalità siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti».

Il quarto comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, richiamato nell'art. 11 del D.L. n. 873/1986 soprariportato, prevedeva che: «Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere *b)* e *c)*, vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci». Le disposizioni del D.P.R. n. 597/1973 sono state sostituite, dal 1° gennaio 1988, da quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare le disposizioni di cui al quarto comma surriportato sono state sostituite da quelle contenute nel comma 3, lettera *b)*, dell'art. 55 del testo unico, del seguente tenore:

«3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

(omissis).

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 [Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato] è il seguente:

«Art. 6. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, è consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.

2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato è corrisposto all'armatore un contributo pari a L. 1.000.000 al mese.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo verranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

4. Il contributo di cui al comma 2 è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno.

Il testo dell'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiamato nell'articolo surriportato, è il seguente:

«Art. 3. — 1. I lavoratori di età compesa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge

12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destiare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazioni all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione, in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di conratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge».

89A1433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 63

Corso dei cambi del 31 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1387,850	1387,850	1388 —	1387,850	1387,850	1387,85	1388,410	1387,850	1387,850	—
Marco germanico	733,290	733,290	733 —	733,290	733,290	733,29	733,330	733,290	733,290	—
Franco francese	217 —	217 —	217,10	217 —	217 —	217 —	216,980	217 —	217 —	—
Fiorino olandese	650,310	650,310	650 —	650,310	650,310	650,31	650,300	650,310	650,310	—
Franco belga	35,030	35,030	35,03	35,030	35,030	35,03	35,038	35,030	35,030	—
Lira sterlina	2345,700	2345,700	2346 —	2345,700	2345,700	2345,70	2346,390	2345,700	2345,700	—
Lira irlandese	1958,300	1958,300	1958 —	1958,300	1958,300	1958,30	1958,400	1958,300	1958,300	—
Corona danese	188,510	188,510	188,60	188,510	188,510	188,51	188,510	188,510	188,510	—
Dracma	8,679	8,679	8,68	8,679	—	—	8,670	8,679	8,679	—
E.C.U.	1526,500	1526,500	1527,50	1526,500	1526,500	1526,50	1527,390	1526,500	1526,500	—
Dollaro canadese	1159,700	1159,700	1163 —	1159,700	1159,700	1159,70	1162,500	1159,700	1159,700	—
Yen giapponese	10,463	10,463	10,47	10,463	10,463	10,46	10,463	10,463	10,463	—
Franco svizzero	836,650	836,650	836,50	836,650	836,650	836,65	836,580	836,650	836,650	—
Scellino austriaco	104,209	104,209	104,25	104,209	104,209	104,20	104,180	104,209	104,209	—
Corona norvegese	201,890	201,890	201,80	201,890	201,890	201,89	201,800	201,890	201,890	—
Corona svedese	216,060	216,060	216,10	216,060	216,060	216,06	215,900	216,060	216,060	—
FIM	326 —	326 —	326,25	326 —	326 —	326 —	326,180	326 —	326 —	—
Escudo portoghese	8,893	8,893	8,90	8,893	8,893	8,89	8,900	8,893	8,893	—
Peseta spagnola	11,777	11,777	11,80	11,777	11,777	11,77	11,779	11,777	11,777	—
Dollaro australiano	1135,100	1135,100	1134 —	1135,100	1135,100	1135,10	1135,500	1135,100	1135,100	—

Media dei titoli del 31 marzo 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,325
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,250
» » » 18- 3-1987/94	71,925
» » » 21- 4-1987/94	72,025
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,825
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	96,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,425
» » » » 16- 8-1985/90	99,275
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	100,475
» » » » 18-11-1985/90	99,425
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	99,650

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,175
» » » »	17- 1-1986/91	99,075
» » » »	1- 2-1984/91	101,025
» » » »	18- 2-1986/91	99,450
» » » »	1- 3-1984/91	100,275
» » » »	18- 3-1986/91	99,200
» » » »	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,275
» » » »	1- 6-1984/91	100,475
» » » »	1- 7-1984/91	99,925
» » » »	1- 8-1984/91	99,825
» » » »	1- 9-1984/91	99,750
» » » »	1-10-1984/91	99,700
» » » »	1-11-1984/91	99,850
» » » »	1-12-1984/91	99,600
» » » »	1- 1-1985/92	98,650
» » » »	1- 2-1985/92	97,950
» » » »	18- 4-1986/92	97,450
» » » »	19- 5-1986/92	97,125
» » » »	20- 7-1987/92	97,675
» » » »	19- 8-1987/92	97,700
» » » »	1-11-1987/92	97,200
» » » »	1-12-1987/92	97,750
» » » »	18- 6-1986/93	95,875
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	19- 8-1986/93	95,475
» » » »	18- 9-1986/93	95,725
» » » »	20-10-1986/93	96,500
» » » »	19-12-1986/93	96,425
» » » »	18-11-1987/93	96,575
» » » »	1- 1-1988/93	97,025
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	97,025
» » » »	1- 4-1988/93	97,375
» » » »	1- 5-1988/93	97,825
» » » »	1- 6-1988/93	98,225
» » » »	1- 7-1988/93	97,950
» » » »	1- 8-1988/93	97,975
» » » »	1- 9-1988/93	97,600
» » » »	1-10-1987/94	96,700
» » » »	1- 2-1985/95	96,400
» » » »	1- 3-1985/95	93 —
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	92,925
» » » »	1- 6-1985/95	93,275
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	93,900
» » » »	1-11-1985/95	93,875
» » » »	1-12-1985/95	94,150
» » » »	1- 1-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,450
» » » »	1- 2-1986/96	94 —
» » » »	1- 3-1986/96	93,950
» » » »	1- 4-1986/96	93,475
» » » »	1- 5-1986/96	93,600
» » » »	1- 6-1986/96	94,350
» » » »	1- 7-1986/96	94,075
» » » »	1- 8-1986/96	93,550
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	93,600
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	93,925
» » » »	1- 1-1987/97	93,450
» » » »	1- 2-1987/97	93,200
» » » »	18- 2-1987/97	93,450
» » » »	1- 3-1987/97	93,600
» » » »	1- 4-1987/97	92,725
» » » »	1- 5-1987/97	93,600
» » » »	1- 6-1987/97	93,700
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	93,450
» » » »	1- 9-1987/97	96,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	100 —
» » »	10,50%	1- 5-1989	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,400
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,200
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,425
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,375
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,425
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,425
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,900
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,300
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,075
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,300
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,500
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 5-1990	98
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,150
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,175
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,750
» » »	10,50%	16- 6-1990	97,975
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,125
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,325
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,200
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,025
» » »	10,50%	1- 8-1990	98 —
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,150
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,375
» » »	11,25%	1- 9-1990	97,650
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,425
» » »	9,25%	1-10-1990	96,450
» » »	11,50%	1-10-1990	98,800
» » »	9,25%	1-11-1990	96,450
» » »	9,25%	1-12-1990	96,650
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,375
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,125
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,375
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,225
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,725
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,300
» » » »	1983/90	11,50%	101,825
» » » »	1984/91	11,25%	103,300
» » » »	1987/91	8,75%	96,150
» » » »	1984/92	10,50%	103,100
» » » »	1985/93	9,60%	98,375
» » » »	1985/93	9,75%	99,350
» » » »	1985/93	9,00%	96,450
» » » »	1985/93	8,75%	96,750
» » » »	1986/94	8,75%	98 —
» » » »	1986/94	6,90%	91
» » » »	1987/94	7,75%	91,100

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

89M31039

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 23 marzo 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 marzo 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1989 è di L. 96,89, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 29 settembre 1989 è di L. 94,09 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 marzo 1990 è di L. 88,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A1518

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenchi n. 3 e n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1284 mod. 25-A. — Data: 4 novembre 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Forti Alessandro, nato a Roma il 5 febbraio 1957. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

89A1123-89A1124

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Con decreto ministeriale 15 marzo 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 8, 11, 14, 18, 20, 25, 29, 29 *bis* e la soppressione dell'art. 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

89A1456

Autorizzazione alla Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd. in Tokyo (Giappone), ad istituire una filiale in Milano

Con decreto ministeriale 8 marzo 1989, la Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd., con sede in Tokyo (Giappone), è stata autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano.

89A1457

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Danilor - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Sorrentino in data 20 febbraio 1984, rep. 22368, reg. soc. 1268, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto Cooperativa Ercolan Trasport S.r.l., con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Matrone in data 5 febbraio 1981, rep. 1349, reg. soc. 878, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Sole nascente - Società cooperativa a r.l., con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 4 marzo 1980, rep. 11421, reg. soc. 1214, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia Garofano Rosso a r.l., con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Spena in data 27 dicembre 1980, rep. 48614, reg. soc. 1647, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Con.Tra.Com. a responsabilità limitata, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito Sica in data 1° marzo 1977, rep. 67502, reg. soc. 820, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa La Lourdes di produzione e lavoro a r.l., con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito Piccinni in data 19 dicembre 1979, rep. 186227, reg. soc. 247, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia ICI Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Evangelisti in data 12 settembre 1979, rep. 41299, reg. soc. 2376, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Orizzonte a responsabilità limitata, con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Monda in data 22 maggio 1981, rep. 203, reg. soc. 2596, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista S. Antonio-Gragnano a responsabilità limitata, con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 6 gennaio 1973, rep. 36325, reg. soc. 214, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Virgo Fidelis, Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Branca in data 9 gennaio 1984, rep. 10362, reg. soc. 497, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Nascente - società cooperativa a r.l., con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Annunziata in data 25 marzo 1981, rep. 16944, reg. soc. 1799, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Salaria, società cooperativa a r.l., con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Spadaccio in data 14 settembre 1981, rep. 17873, reg. soc. 3528, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Alma a r.l., con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Mazzocca in data 31 maggio 1978, rep. 23170, reg. soc. 1311, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Quiete, società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 7 ottobre 1974, reg. soc. 1967, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Primavera Poggiomarino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poggiomarino (Napoli), costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 21 novembre 1979, rep. 7404, reg. soc. 631, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Correttezza ed onestà, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Coppola in data 7 marzo 1974, rep. 15803, reg. soc. 764, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa lavoratori dello spettacolo a r.l., con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Mustilli in data 2 marzo 1978, rep. 129619, reg. soc. 929, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro A.F.D.Ha. (Associazione flegrea diritti handicappati) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Campanile in data 3 febbraio 1983, rep. 28068, reg. soc. 1101, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi P.Z. 82 - Puteoli Zen 82 a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 27 aprile 1982, rep. 66991, reg. soc. 2787, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto Edilcampania trasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Rotondano, in data 7 aprile 1982, rep. 8048, reg. soc. 2088, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Poggio dei Castagni - Società cooperativa a r.l., con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Di Giovinè in data 12 maggio 1976, rep. 2674, reg. soc. 996, tribunale di Napoli.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Valleverde a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Lèbano in data 19 luglio 1973, rep. 27975/1097, reg. soc. 155204, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Magnolia a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Mezzanotte in data 3 ottobre 1968, rep. 11219/1746, reg. soc. 137984, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Prosperitas seconda a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Gentile in data 11 dicembre 1967, rep. 14977/4050, reg. soc. 134440, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Lavoratori Rizzoli II a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Espedito Claudio Cristofaro in data 13 giugno 1979, rep. 1325, reg. soc. 188141, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.F.A. - Cooperativa italiana fotografi attualità» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 12 dicembre 1975, rep. 112165/3863, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Enrico Mattei a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Paolini in data 7 marzo 1977, rep. 935/122, reg. soc. 174307, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.E.C.E.T. - Cooperativa ambrosiana elettricisti cinematografici e televisivi» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Tabucchi in data 27 settembre 1968, rep. 12774/9771, reg. soc. 137188, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia ACLI-Cimiano quarta a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 27 novembre 1969, rep. 26330/6011, reg. soc. 141288, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia La Pineta a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Chiodi Daelli in data 10 maggio 1974, rep. 44549/13708, reg. soc. 159759, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Giardinetto secondo a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Soresi in data 24 settembre 1980, rep. 6209, reg. soc. 192204, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «C.B.P. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 8 ottobre 1971, rep. 39535/6271, reg. soc. 147233, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Baica a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Cellina in data 2 ottobre 1973, rep. 6896/787, reg. soc. 157052, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro creativo cooperativistico» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Restivo in data 8 maggio 1971, rep. 12931/809, reg. soc. 145847, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia La Bassanella a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Reschigna in data 22 aprile 1975, rep. 236694/12236, reg. soc. 165061, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Industriale coop. a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Casali in data 2 febbraio 1980, rep. 11354, reg. soc. 129359, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Marconi a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 18 giugno 1971, rep. 15419/471, reg. soc. 146465, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Ovest-Milano a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 9 gennaio 1974, rep. 14976/1575, reg. soc. 157854, tribunale di Milano;

società cooperativa mista Carroccio a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 2 marzo 1972, rep. 125480/30826, reg. soc. 148551, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Vega 74 a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Pisciotta in data 17 gennaio 1974, rep. 15929/639, reg. soc. 157887, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia S. Giacomo a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Mezzanotte in data 5 agosto 1971, rep. 173501, reg. soc. 146647, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Speranza 1ª a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 10 dicembre 1960, rep. 40411/1623, reg. soc. 128327, tribunale di Milano.

89A1416

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi a fianco della provincia interessata:

Decreto ministeriale n. 524 del 30 marzo 1989

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture interaziendali)

Benevento:

nubifragi e grandinate del 20 maggio 1988 nel territorio del comune di Torrecuso, per i danni alle produzioni agricole e alle strade interpoderali;

nubifragi e grandinate del 27 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Buonalbergo, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Paduli e Apice, per i danni alle produzioni agricole.

La regione Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A1435

Integrazione alla dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

Decreto ministeriale n. 525 del 30 marzo 1989

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 1742 del 12 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti e torrenziali verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 1988 è estesa anche al territorio dei comuni di Laiatico e Pontedera della provincia di Pisa.

La regione Toscana, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A1436

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società «Cooperativa agricola San Bartolomeo - Soc. coop. a r.l.», in Alesso di Trasaghis e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 945 del 10 marzo 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa agricola San Bartolomeo - Soc. coop. a r.l.» con sede in Alesso di Trasaghis, costituita il 29 agosto 1983 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Raber con studio in Tolmezzo, piazzale Centa n. 8.

89A1460

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100890810) L. 1.000